

## QUESTIONI APERTE

---

### Estradizione

#### La decisione

**Provvedimento di estradizione - Mancata consegna nel termine quindicinale - Obbligo di remissione in libertà dell'extradando - Causa di forza maggiore - limiti** (Conv. europea di estradizione, art. 18, § 5; C.p.p., artt. 708, co. 6, 714, co. 4-bis).

*In materia di estradizione dall'estero, la causa di inefficacia del provvedimento di estradizione di cui all'art. 708, co. 6, c.p.p. non opera quando lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'extradando per causa di forza maggiore dovuta ad un'emergenza sanitaria in corso, con conseguente mantenimento in custodia del soggetto fino alla scadenza del maggior termine di cui all'art. 714, co. 4-bis, c.p.p.*

CASSAZIONE, SEZIONE SESTA, 25 giugno 2020, DI STEFANO, *Presidente* - RICCIARELLI, *Relatore* - ORSI, *P.G.* (diff.) - Kornilov, *ricorrente*.

#### Le limitazioni ai diritti dell'extradando al tempo dell'emergenza sanitaria

Con la nota a sentenza viene analizzato l'orientamento giurisprudenziale che fa dipendere la remissione in libertà dell'extradando, per mancata presa in consegna da parte dello Stato richiedente entro il termine fissato con la decisione del Ministro, dalla causa dell'inerzia e dalla sua effettiva imputabilità alla volontà dell'interlocutore estero, con un'interpretazione dell'art. 708, co. 6, c.p.p. che ne consente il superamento in favore del rispetto del solo termine massimo trimestrale per l'efficacia della misura cautelare.

*Limitations of the rights of the extradited person at the time of health emergency*

*According to the Court of Cassation, it's possible to avoid the respect of the short term provided by the art. 708, co. 6, c.p.p. when the foreign State hasn't completed the extradition procedure due to "coronavirus" emergency, so introducing a de facto interpretation of the law that legitimate a longer detention of the citizen asked for the extradition. The paper analyzes and criticizes the opinion, also spending some considerations about the european model of justice in judicial cooperation.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. 2. Il problema. 3. Estradizione, emergenza sanitaria e deroghe ai termini di fase della custodia dell'extradando. 4. Un'ipotesi di soluzione differente, in chiave evolutiva. 5. Verso un modello europeo di cooperazione giudiziaria.

1. *Introduzione.* La meticolosa disciplina dell'extradizione fornita dal Libro XI del codice, è noto, protegge la legalità della procedura nella sua parte conclusiva dall'arbitrio e dalle scelte discrezionali sui tempi della consegna, facendo dipendere lo stato custodiale dell'extradando dal rispetto di termini rigorosi, entro i quali lo Stato estero deve portare a conclusione l'*iter*, a pena

della remissione in libertà del soggetto.

Ciò che emerge dal modello prescelto dal legislatore, al di là degli aspetti di dettaglio, è la volontà di sottrarre ciascuna delle fasi in cui si articola l'extradizione al comportamento dei soggetti internazionali coinvolti, evitando di far dipendere il mantenimento dello stato detentivo dalle scadenze dell'interlocuzione finalizzata alla consegna anche nella parte terminativa, successivamente alla decisione concessiva del Ministro.

All'accertamento della legalità dei presupposti, in altri termini, il diritto positivo fa seguire un'articolata procedura esecutiva della decisione politica allo scopo di confinare l'operatività dello spazio per la valutazione diplomatica entro un margine ben ristretto, prescrivendo che il soggetto sia rimesso in libertà se chi ha promosso l'extradizione non adempie col comportamento materiale del ricevimento della persona entro quindici giorni a partire dalla data indicata.

Da queste considerazioni emerge, dunque, che il termine di fase cui all'art. 708, co. 6, c.p.p., essendo *de libertate*, deve seguire il criterio della stretta interpretazione senza possibilità di letture estensive che introducano, surrettiziamente, spazi di manovra in grado di valorizzare la volontà dello Stato richiedente, ad evitare degenerazioni del principio di legalità in materia di libertà personale.

Con questa chiave di lettura si colgono i punti critici della sentenza in epigrafe, con cui il diritto vivente ha raggiunto un esito che i principi superiori in materia di libertà ed estradizione sembra vogliano scongiurare, mediante una lettura delle cause di inefficacia del provvedimento estradizionale che, attribuendo valore alla motivazione alla base dell'inerzia dello Stato estero, mette a rischio l'applicazione del termine breve posto a protezione della funzione cautelare.

2. *Il problema.* Alla base del quesito di diritto, la mancata presa in consegna dell'estraddando nel termine di quindici giorni a partire dalla data indicata dal Ministro, dovuta all'imperversare della pandemia da Covid-19 e dal conseguente rischio sanitario che ne sarebbe derivato nello svolgimento delle operazioni materiali.

A fronte della scelta ministeriale di concedere l'extradizione, la Federazione Russa aveva infatti reso noto di non essere in grado di predisporre un'accoglienza in condizioni di sicurezza, senza tuttavia indicare una nuova data e ciò pur a fronte di una formale richiesta di differimento: per l'effetto, si era verificato il mancato rispetto di uno dei termini di fase del procedimento, il che comporta, come già anticipato, un prolungamento delle operazioni precluso dal diritto positivo e sanzionato con l'obbligo di liberare il soggetto richiesto.

Il meccanismo normativo di cui all'art. 708, co. 6, c.p.p., nella sua semplicità dovuta all'assenza di distinzioni basate sulle ragioni che possono aver dato causa alla stasi, ha determinato il ricorso di legittimità al fine di denunciare l'illegalità della decisione della Corte territoriale, la quale, invece, aveva ritenuto di dover disconoscere la causa di inefficacia in parola per via delle peculiarità del caso, dal momento che le ragioni del comportamento inerte della Federazione Russa erano dovute non alla mancanza di volontà nel completare la consegna, quanto piuttosto alla pandemia in corso, che impediva, nell'ottica di quel richiedente, un'esecuzione materiale in condizioni di sicurezza.

Nell'ottica del giudice *a quo* occorre, dunque, sondare la volontà soggettiva dell'autorità russa, per verificare se essa, col comportamento negativo assunto, avesse manifestato l'intenzione di rinunciare all'estradizione oppure se, all'opposto, non dovesse darsi peso alla violazione del termine quindicinale per la conclusione del procedimento, per l'esistenza di una ragione esterna rispetto alla volontà soggettiva dello Stato in questione.

Investita del ricorso, la Corte regolatrice ha sposato la lettura del giudice territoriale, escludendo che il disconoscimento della causa di inefficacia di cui all'art. 708, ult. co., c.p.p. determina una violazione di legge tutte le volte in cui l'interruzione delle operazioni di consegna è dipesa non dall'inerzia ma dall'esistenza di una causa di forza maggiore.

La conclusione pare essere sorretta da un'interpretazione relativizzante del dettato normativo poiché, tra i requisiti previsti dalla disposizione in parola, viene introdotto quello - di creazione giurisprudenziale - dell'esistenza, in capo al Paese richiedente, di una volontà di rinuncia all'esecuzione, così giungendo a sostenere che il termine di fase non decorre validamente quando si verifica un impedimento al completamento dell'*iter* che non dipende dallo Stato terzo.

Secondo i giudici di legittimità, in altri termini, non si può prescindere dalla considerazione delle ragioni soggettive che hanno condotto al comportamento "attendista", introducendo un potere valutativo del giudice circa l'esistenza di una volontà di rinuncia all'estradizione non previsto dalla norma citata.

Pare essere questo, in sintesi, il punto di maggiore criticità del ragionamento della Corte, laddove trasforma un meccanismo normativo dall'applicazione automatica, che esprime un alto grado di protezione della libertà dell'estradando in materia di durata della detenzione finalizzata alla consegna, in una facoltà di sindacato, ad opera del giudice, delle ragioni del ritardo nell'esecuzione della decisione ministeriale, con un margine di apprezzamento che può condurre, di fatto, alla disapplicazione della regola.

Viene dato, in tal modo, maggiore sviluppo ad un orientamento già presente

in giurisprudenza<sup>1</sup> - anche se composto da decisioni particolarmente legate alle peculiarità dei casi singoli<sup>2</sup> - per cui occorrerebbe sempre sondare i motivi della stasi, portando quella premessa interpretativa ad ulteriori conseguenze con l'introduzione di un sindacato sui modi di applicazione - e disapplicazione - dell'art. 708, co. 6, c.p.p.

E infatti si aggiunge, significativamente nell'ottica del tradimento della stretta legalità in materia di libertà personale, che deve escludersi l'applicazione della regola della liberazione immediata «[...] *allorché non di inerzia si tratti, bensì di forza maggiore, tale da precludere concretamente l'operazione di consegna*» (pag. 2 sent. in commento).

Con questa chiave di lettura, si sostiene che l'emergenza da Covid-19, avendo determinato l'esigenza di contingentare gli spostamenti, non solo costituisce una causa oggettiva d'impedimento alla consegna ma, dal punto di vista soggettivo, rende non significativo il comportamento negativo dello Stato estero, esonerando il giudice dall'applicazione della causa d'inefficacia del decreto ministeriale di cui si discute.

Un presupposto che, in sintesi, esclude per le ipotesi di mancata consegna dovute alla pandemia la decorrenza del termine quindicinale e rende applicabile unicamente l'art. 18, § 5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, che prevede una causa di sospensione per forza maggiore, con conseguente determinazione di una nuova data da cui decorrerà la fase e il correlato termine decadenziale, mentre la durata della custodia dell'estradando resterà regolata solo dal limite trimestrale di cui all'art. 714, co. 4-bis, c.p.p.

*3. Estradizione, emergenza sanitaria e deroghe ai termini di fase della custodia dell'estradando.* Due i profili critici che dovrebbero essere segnalati per questo tipo di interpretazione.

Si consideri, in prima battuta, che l'opzione ermeneutica prescelta aggiunge un requisito - una vera e propria condizione di operatività - che la norma, nel suo significato letterale, non prevede.

Nel segnalare l'esigenza di scrutinare le ragioni della mancata presa in consegna l'interprete finisce per sottoporre la regola ad una condizione aggiuntiva

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2018, Mancini, in *Mass. Uff.*, n. 274929. Si noti che questo è l'unico precedente specifico ad essere invocato dalla decisione in commento a sostegno della tesi dell'esistenza di un potere valutativo del giudice circa le ragioni dell'inerzia dello Stato richiedente: se è vero che si trattava di un caso di estradizione e tutela della salute nella fase della consegna, successiva al decreto concessivo del Ministro, è però da notare che, in quell'occasione, si discuteva della salute dell'estradando in relazione ad una delle modalità possibili di trasporto verso l'estero - cioè sull'esistenza di problematiche di salute ritenute dai sanitari ostative al viaggio in aereo - e non, invece, sulla sicurezza sanitaria in sé, a fronte di un evento indipendente dal mezzo di trasporto.

<sup>2</sup> Si vedano Cass., Sez. VI, 12 marzo 1998, Adams, in *Mass. Uff.*, n. 211954; Sez. V, 21 dicembre 1990, *ivi*, n. 186396.

rispetto a quelle previste dal codice, in contrasto sia coi generali criteri di interpretazione che, più in profondità, con le ragioni stesse della legge 21 luglio 2016, n. 149, di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea: una riforma che era stata dettata proprio dall'esigenza di evitare le storture troppo spesso prodotte dall'assenza di termini decadenziali nella fase di esecuzione materiale della decisione concessiva dell'extradizione, a fronte della perdurante cautela custodiale del soggetto.

Vale la pena sottolineare, sul punto, che prima della novella la giurisprudenza di legittimità si era occupata della questione, per certi versi sovrapponibile, dell'applicabilità dell'art. 19 della menzionata Convenzione laddove prevede la possibilità di rinviare la consegna "a soddisfatta giustizia interna", con conseguente dubbio sugli effetti dilatori della durata della misura coercitiva in atto, non essendovi un'espressa previsione normativa in tal senso.

Nel cassare l'orientamento che colmava la lacuna facendo rinvio ai termini massimi previsti dalla disciplina ordinaria delle misure cautelari (303 e ss. c.p.p.), le Sezioni unite hanno posto l'accento sulle caratteristiche peculiari del procedimento di estradizione, che è contraddistinto da tempi brevi di custodia a cui si ricollegano cadenze stringenti per tutte le fasi in cui può articolarsi l'*iter* finalizzato alla consegna: di qui l'esigenza di interpretare con particolare rigore la disciplina positiva, evitando, sul versante della durata delle misure, di avanzare letture che producano una dilatazione del tempo complessivo di sottoposizione al vincolo dell'extradando e ciò, si disse, anche a fronte di eventuali spazi lasciati vuoti dal legislatore<sup>3</sup>.

È stato affermato, in altri termini, che l'esistenza della causa di rinvio della consegna di matrice convenzionale non può ritenersi sganciata dai principi costituzionali che governano le misure coercitive interne al procedimento estradizionale, le quali per rimanere nell'alveo dell'art. 13 Cost. devono servire unicamente le esigenze del procedimento stesso, avendo come parametro costante quello della funzione cautelare, cioè il vincolo di strumentalità tra la decisione sull'extradizione e la conseguente sollecita consegna.

Ciò ha determinato, in sintesi, l'illegittimità di tutte quelle interpretazioni volte a far dipendere la durata della misura custodiale da altri fattori, quando capaci di recidere il vincolo di strumentalità tra la limitazione della libertà personale e l'esecuzione materiale del decreto ministeriale.

Nel solco di questi principi il legislatore, in seguito, ha sottoposto a rigide scadenze tutte le fasi del procedimento, con lo scopo di predisporre un forte correttivo alla pregressa disciplina elaborata dal diritto vivente ed evitare lacune quanto alla possibile durata del vincolo custodiale in relazione a ciascun segmento dell'*iter* prodromico alla consegna.

---

<sup>3</sup> Cass., Sez. un., 28 novembre 2006, Stosic, in *Mass. Uff.*, n. 234917.

In stretto adempimento del *dictum* delle Sezioni Unite, la novella ha previsto un'unica causa di sospensione dell'efficacia della decisione ministeriale in relazione alla possibile impugnazione di quest'ultima dinanzi al giudice amministrativo, mentre ha prescritto la liberazione dell'estraddando in ogni altro caso in cui non è stato rispettato il termine breve, a prescindere dalle ragioni<sup>4</sup>.

Questo breve *excursus* ci permette di segnalare il secondo aspetto problematico della decisione annotata, poiché la soluzione proposta, oltre ad essere potenzialmente in conflitto con la regola della priorità dell'interpretazione letterale, sembrerebbe essere in rotta di collisione anche con quella logica e sistematica, se si guarda ai principi che governano la materia e a come sono stati tradotti dal legislatore che, segnatamente, ha previsto una sola – sia consentito ripeterlo – causa di sospensione del termine per la consegna, allorché sorga una controversia sulla legalità del verdetto ministeriale.

Se, dunque, anche l'unica ipotesi di sospensione riguarda una controversia sulla legalità della decisione di consegna, riteniamo che anche sul piano sistematico sia da riaffermare che nessuna rilevanza dovrebbe avere, in seno all'esegesi dell'art. 708 c.p.p., la considerazione della volontà dello Stato estero che resta inerte di fronte all'autorizzazione ministeriale.

Né appare dirimente, infine, il richiamo alla posizione sussidiaria delle disposizioni codicistiche, rispetto alle fonti pattizie laddove regolano *singulatim* il fenomeno concreto: a tal proposito la decisione invoca proprio la natura suppletiva delle disposizioni del Libro XI del codice di rito, allo scopo di rinvenire la disciplina del caso concreto nella Convenzione di estradizione, laddove all'art. 18, § 5 consente di concordare una nuova data per la consegna in caso di forza maggiore ostativa.

È nota la lezione per cui le prescrizioni del codice hanno valore soltanto residuale, dovendo prevalere quelle contenute in appositi strumenti convenzionali o del diritto internazionale generale, con l'effetto di non dover applicare le norme interne di senso contrario. La sentenza annotata, facendo leva su questo principio, postula l'esistenza tanto di una lacuna nella disciplina interna quanto di una regola di segno contrario nella Convenzione di estradizione, in relazione al mancato ricevimento del soggetto per causa invincibile ed esterna alla volontà dello Stato richiedente.

Senonché si è visto che solo con una forzatura ermeneutica può ritenersi esistente un vuoto normativo – poiché l'art. 708, co. 6 c.p.p. regola il difetto di consegna a prescindere dalle ragioni e non, come si vorrebbe, solo quella dipendente da inerzia colpevole dello Stato richiedente – mentre, sul versante

---

<sup>4</sup> Sul tema v. ROMOLI, *L'extradizione*, in *Procedura penale*, a cura di Gaito, Milano, 2015, 1531; RANALDI, *Il procedimento di estradizione passiva*, Torino, 2012; ID., voce *Estradizione (diritto processuale penale)*, in *Dig. Pen.*, 2005, Agg., I, 470; GAITO, *Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, Padova, 1985.

opposto, il richiamo all'art. 18, § 5 della Convenzione non appare risolutivo, visto che tratta di una causa di rinvio per forza maggiore che impedisce il ricevimento dell'estraddando ma non la disciplina dello *status libertatis* che, nel frattempo, dovrà essere riservata a costui.

Vero è, quindi, che la Convenzione contiene una *lex specialis* per il caso dell'impedimento oggettivo alla consegna, ma ciò pare risolvere solo una parte del più ampio quesito, che riguarda anche - e soprattutto - la sorte da riservare alla libertà personale tra una data e l'altra, a prescindere dalla durata massima possibile della cautela custodiale prevista dall'art. 714 c.p.p.

Disposizione, quest'ultima, che viene recuperata dalla sentenza in esame per individuare il limite esterno alla cautela dell'estraddando dopo, si noti, aver affermato il dominio, per gerarchia delle fonti, della Convenzione.

Il risultato, dunque, è quello di un *set* di disposizioni che si alternano, per cui per certi versi prevalgono le norme convenzionali - la forza maggiore - e per altri, viceversa, torna in auge quella interna - il termine massimo di custodia possibile - con una commistione che non sembra aver risolto appieno tutte le criticità sottostanti al quesito di diritto.

4. *Un'ipotesi di soluzione differente, in chiave evolutiva.* Pur aderendo alla tesi per cui la forza maggiore impedisce la decorrenza del termine breve per la consegna, facendo sopravvivere solo quello massimo di cui all'art. 714, co. 4-*bis*, c.p.p., la soluzione individuata non sembra soddisfacente se posta a confronto con le regole di massima a suo tempo indicate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, tutt'oggi calzanti nonostante il successivo intervento del legislatore.

Pare ancora valido, perché conforme alla regola costituzionale dell'art. 13, il principio affermato dalle Sezioni Unite "Stosic" per cui ogni vuoto normativo deve essere colmato tenendo a mente la salvaguardia della funzione cautelare, dal momento che solo la strumentalità rispetto alle ragioni del procedimento e la brevità del vincolo possono determinarne la compatibilità con le regole fondamentali sulla privazione della libertà.

Perciò quando interviene una causa di forza maggiore occorre chiedersi se la soluzione dilatoria, che non fa scattare il meccanismo di salvaguardia di cui all'art. 708, ult. co., c.p.p. e rende possibile mantenere *in vinculis* l'estraddando in attesa del miglioramento della crisi in atto, fino a un massimo di tre mesi, preserva la validità dell'assunto per cui la custodia cautelare ha lo scopo di assicurare che la consegna avvenga entro il breve termine di legge e null'altro.

Oltre agli aspetti di giustizia sostanziale - per cui non appare equo addebitare i costi dell'ostacolo alla consegna all'estraddando, in termini di disapplicazione della regola della liberazione immediata dopo quindici giorni - emerge il profilo critico della salvaguardia dello scopo della cautela, dal momento che la

conclusione raggiunta con la sentenza in commento non rende determinabile a priori il tempo della detenzione tra la decisione concessiva dell'extradizione e la consegna, facendo sopravvivere unicamente il limite trimestrale, che sembra incompatibile con quello davvero breve previsto dal legislatore<sup>5</sup>.

E ciò per la considerazione addirittura ovvia che, inoltre, la forza maggiore e una volontà di rinuncia implicita all'extradizione ben potrebbero coesistere, oppure quest'ultima potrebbe maturare in un momento successivo all'insorgere dell'evento imprevedibile e, comunque, prima della decorrenza del trimestre, con conseguenze rilevanti in punto di legittimità di una detenzione evidentemente mobile nel termine medio.

5. *Verso un modello europeo di cooperazione giudiziaria.* Traendo alcune conclusioni sulla prospettiva adottata dal diritto vivente, sembra non pienamente soddisfatta l'esigenza di adeguamento dell'extradizione, in tutte le sue fasi, alla soglia sovranazionale della tutela dei diritti dei singoli e ciò a prescindere, beninteso, dal fatto che la richiesta provenga da uno Stato vincolato al rispetto delle Carte fondamentali nello spazio europeo per averle sottoscritte. Le proposte letture diminutive dei termini di fase per la durata della custodia dell'estraddando sembrano in contrasto con l'assetto di libertà e autorità che i Paesi membri dell'Unione e della Convenzione europea hanno adottato come fondativo e vincolante per il proprio agire giudiziario in ogni campo, con conseguente esigenza di condizionare l'interpretazione di ciascuna norma dispositiva della libertà del singolo nella direzione del massimo soddisfacimento possibile di quei diritti.

Decenni di promozione giurisprudenziale delle garanzie sul piano sovranazionale hanno consentito il superamento di molti "miti" del diritto interno, spesso consentendo la nascita di una norma reale che supera gli schemi tradizionali e che realizza, allo stesso tempo, un più alto senso di legalità, quale è quella europea, nell'ottica della tutela multilivello.

Si pensi, sul versante della C.e.d.u., all'obbligo di assicurare a tutto raggio il rispetto del nucleo duro della Convenzione, in capo allo Stato membro, nei rapporti di cooperazione giudiziaria col Paese richiedente, a prescindere dal principio di reciprocità derivante dall'appartenenza di quest'ultimo allo spazio giudiziario europeo nella misura in cui, a seguito della decisione di estradizione, l'estraddando rischia di subire la negazione di un processo equo presso l'autorità straniera<sup>6</sup>. Secondo la Corte europea, infatti, lo Stato contraente è gravato dal dovere di proteggere il corredo elementare dei diritti garantiti dal-

---

<sup>5</sup> Nel senso che i termini perentori della disciplina della consegna sono da ritenersi indispensabili e da applicarsi col massimo rigore, si veda Corte cost., sent. n. 123 del 2007. Per la materia del Mandato d'arresto europeo, considerazioni simili si rinvengono in SCACCIANOCE, *In tema di mandato di arresto europeo e custodia cautelare: termini e preclusioni*, in questa *Rivista on-line*, 2015, 1.

<sup>6</sup> Corte EDU, 7 luglio 2010, Abu Hamza e altri c. Regno Unito.

la Convenzione senza limitazioni soggettive, con una presa di posizione in favore della supremazia assoluta dei principi europei del giusto processo capace, ecco il punto, di intaccare la gerarchia delle fonti internazionali, laddove questa sarebbe preclusiva al rispetto del diritto individuale.

Si è andata così affermando una clausola di salvaguardia del diritto europeo, di provenienza giurisprudenziale, che ha trovato un'eco anche nel più ristretto ambito del diritto dell'Unione, il quale, oltre ai casi di applicazione diretta e prevalente sulle fonti del diritto interno, ordina al giudice penale di interpretare in senso europeo la normativa nazionale nell'ottica della protezione dei principi generali che informano l'azione dell'UE<sup>7</sup>.

Si tratta di una serie di indicazioni che suggeriscono la conclusione per cui l'avvenuta sedimentazione dei diritti soggettivi nello spazio europeo impone agli attori giudiziari di superare la cultura dell'arretramento<sup>8</sup> per conformarsi in ogni occasione a quello *standard* di protezione dei diritti fondamentali entrato a far parte del tessuto costituzionale e democratico di ciascun Paese aderente, con l'adozione di un modello unico - ed europeo - di azione processuale<sup>9</sup>.

**GENNARO GAETA**

---

<sup>7</sup> Secondo Corte giust. UE, 17 gennaio 2019, C-310/16, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), l'obbligo di garantire un'efficace riscossione delle risorse finanziarie dell'Unione non esonera gli Stati membri dal rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione in materia di legalità del procedimento probatorio. Pertanto i principi di legalità e quello dello Stato di diritto condizionano in via diretta i giudici nazionali, costituendo i principali valori su cui si fonda l'Unione ai sensi dell'art. 2 T.U.E.

<sup>8</sup> La prospettiva qui segnalata rientra nel grande tema del mancato adeguamento dell'ordinamento processuale al modello accusatorio introdotto col codice di rito del 1988. Ancora attuali le pagine di GAITO, *Cultura processuale e autocritica*, in *Il giusto processo*, 1990, 7, 309.

<sup>9</sup> Nel senso di un "minimo comun denominatore europeo" del diritto processuale penale si vedano le pagine di GAITO, *Un processo penale verso il modello europeo*, in GAITO, *Procedura penale e garanzie europee*, Torino, 2006, 1.